

XXIII.

TORNATA DEL 28 MARZO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Approvazione del progetto di legge: Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio quale indennità per l'interramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di Milano — Discussione del disegno di legge: Tassa sulle cartelle agrarie — Osservazioni dei senatori Pecile e Cavallini e risposte del ministro di agricoltura, industria e commercio e del senatore Majorana-Culatani, relatore — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Comunicazione di una lettera del senatore Giovanni Diana con la quale dà le sue dimissioni da senatore — Dichiarazione del presidente di prenderne atto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Convenzione colla ditta Pirelli per un nuovo cavo sottomarino Palermo-Ustica; 2. Spesa straordinaria di L. 17,500,000 sui bilanci della guerra 1888-90 e 1890-91 per provviste di nuove polveri e per la costruzione di nuovo polverificio; 3. Autorizzazione della spesa di L. 10,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890-91 — Discussione del progetto di legge per la proroga dei poteri conferiti al Collegio arbitrale silano — Raccomandazioni del senatore Copone e dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 50.

Sono presenti il ministro della guerra, il ministro dell'agricoltura, industria e commercio, il ministro delle poste e dei telegrafi e il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Approvazione del progetto di legge: « Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano quale indennità per l'interramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di detta città » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale Maggiore di detta città.

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di rappresentare i suoi colleghi assenti nella discussione di questo progetto di legge.

Si dà lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, CELESIA ne dà lettura. (V. stampato N. 81).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire ottantunmila (L. 81,000), oltre la maggiore somma che risultasse ancora necessaria per saldare gli interessi legali di mora, da corrispondersi alla ditta fratelli Valerio di Milano, in esecuzione della sentenza emessa il 22 luglio 1889 dalla Corte d'appello di Brescia.

(Approvato).

## Art. 2.

Detta spesa verrà iscritta in capitolo apposito della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 ed alla medesima sarà provveduto con una corrispondente diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 35 « Spesa di cura e mantenimento di sifilitici » del predetto bilancio.

(Approvato).

Questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Tassa sulle cartelle agrarie » (N. 79).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Tassa sulle cartelle agrarie.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. ne dà lettura. (V. stampa N. 79).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PECILE. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Non ho alcuna eccezione a muovere contro questo progetto di legge, anzi la trovo benefica e per conseguenza vi darò il mio voto favorevole. Ma non posso a meno di ricordare che « quelle risultanze pressochè negative della presente legge sul credito agrario » cui accennò il ministro nella relazione alla Camera, e che ricorda l'onor. Majorana nella relazione dell'Ufficio centrale, vennero da me completamente pronosticate nella discussione del progetto di legge nell'ordinamento del credito agrario che ebbe luogo al Senato nel

1886 e precisamente nella tornata del 26 novembre.

In quella circostanza io dissi chiaramente che quella legge e qualsiasi altra di credito agrario « non sarà mai applicabile nè alla piccola proprietà, nè ai coloni, nè ai mezzadri, o diventerà una legge di spogliazione », qualora non si provveda « a rendere le esecuzioni tanto mobiliare che immobiliare più spiccie e meno dispendiose », e raccomandava al ministro d'allora onorevole Grimaldi di mettersi d'accordo col ministro di grazia e giustizia e con quello delle finanze per rendere la nostra procedura e le nostre leggi sulle tasse, applicabili all'esazione dei piccoli crediti, senza che le spese di procedura e di tasse assorbano un importo assai maggiore del credito stesso.

Il complesso della nostra legislazione riesce a completo spoglio della piccola proprietà; e tutti i crediti che non sono di una certa entità convicne perderli piuttosto che esperire gli atti giudiziari.

Ciascuno che siede in quest'aula avrà avuto campo di sperimentare questa verità.

In allora, il ministro Grimaldi accolse benevolmente la mia raccomandazione, che disse degna di tutta la considerazione, e prese impegno di mettersi d'accordo col ministro delle finanze e col ministro di grazia e giustizia per semplificare i nostri procedimenti, e per render possibile che quella giustizia proporzionale, che prevale in tutte le leggi di tasse, abbia a verificarsi anche nelle leggi che risguardano l'agricoltura.

Per verità nulla di simile fu fatto, e non è con compiacenza ma con tristezza che io ricordo di essere stato profeta, quando dissi che la legge sul credito agrario in Italia sarebbe rimasta senza effetto, fintanto che non si fosse provveduto a ciò cui hanno provveduto tutte le nostre antiche città nei loro statuti, vale a dire a procedimenti speciali per i piccoli crediti, per le piccole proprietà, che non siano tali da divorarle completamente, mentre, non lo dimentichiamo, o signori, la piccola proprietà costituisce la migliore salvaguardia dell'ordine sociale, ed è un elemento importantissimo d'interesse economico nel nostro paese.

Dunque la raccomandazione che io facevo allora all'onor. Grimaldi la ripeto ora all'onorevole Miceli, e credo che egli troverà anche

negli effetti nulli di questa legge, un argomento per prendere in attenta considerazione quello che ho detto. Non c'è Istituto di credito, quando non voglia agire per beneficenza, che possa oggi esercitare il credito agrario, nell'impossibilità in cui si trova di riavere i piccoli fidi senza spendere più del loro importo nelle vie giudiziali, e l'assicuro che nel mio paese, dove esistono buoni Istituti di credito, dove c'è una Cassa di risparmio prosperosissima, si è studiato se era possibile di fare operazioni di credito agrario, che sarebbero riuscite di sommo beneficio per l'agricoltura, ma tutti gli studi riuscirono a risultati negativi.

Adunque io raccomando al ministro di tener conto di quest'osservazione, che quattro anni dopo io rinnovo, affinché la profezia che ho fatto in allora non continui a verificarsi, nonostante le facilitazioni accordate colla presente legge, il che avverrà certamente qualora non si provveda a rendere accessibile la giustizia anche alle piccole borse, anche ai piccoli crediti.

Io non voglio dilungarmi, altre volte ho avuto l'onore di sviluppare questo concetto largamente davanti al Senato.

Oggi, come nel 1886, mi limito ad accennarlo, e spero che il ministro di agricoltura, il quale si preoccupa delle condizioni dell'agricoltura con tanto interesse, cui non è ignoto il fatto che la usura nelle campagne, causa la mancanza di credito dei piccoli agricoltori, ascende non solo al 8 per cento, ma al 20, al 40, al 60, al 100 per cento, vorrà persuadersi che in nessun modo egli potrebbe meglio venire in aiuto dell'agricoltura, come facilitando e rendendo il credito alla portata del piccolo agricoltore senza grandi sacrifici. Questo sarà il beneficio maggiore che egli potrà rendere all'agricoltura.

Rinnovo quindi la raccomandazione fatta quattro anni fa e dichiaro che finchè avrò l'onore di sedere in Senato, la rinnoverò ad ogni occasione finchè sarò ascoltato.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il progetto di legge che si discute appare da sé di sì evidente opportunità e convenienza, che io dichiaro subito, che noi non possiamo a meno di approvarlo, come riconosce il relatore della Commissione.

permanente di finanza ed anche il senatore Pecile.

Ma questo progetto darà forza, darà incremento al credito agrario? Il senatore Pecile si è soffermato sulla procedura nostra, sulla nostra eccessiva fiscalità, che intralcia, che impedisce, che ostruisce la via che dovrebbe condurci al tempio della giustizia.

Gli oneri della carta da bollo, i dritti di usciere, di cancelleria, di registrazione, degli avvocati, de' procuratori ed altre spese, rendono ormai impossibile la lotta col diritto, mentre primo bisogno d'ogni popolo civile è l'amministrazione della giustizia.

Oggi, salvochè si tratti di affari di grande entità, vale meglio rinunciare ai propri diritti, che ottenerne la rivendicazione avanti ai tribunali, perchè il più delle volte la vittoria non compensa le spese!

Ma per quanto ha tratto al credito agrario, v'ha ben di più. Questa istituzione perchè potesse funzionare presso di noi, avrebbe bisogno di altro organismo, che non è qui ora il caso di discuterlo, ed a me basta accennarlo.

Costituito quale è, è una istituzione morta, che non può produrre alcun effetto.

O si tratta di associazioni private, ed esse devono volere il loro tornaconto, il quale è in opposizione al bisogno ed allo accessità dei possessori di fondi, che sono obbligati di ricorrere a loro.

O si tratta di pubblici istituti, che sono o dei comuni, o delle provincie o della nazione, come il Banco di Napoli, di Sicilia e la Cassa di risparmio di Milano, ed essi, salvochè si dispongano alla perdita di qualche decina di milioni, non possono darvi il danaro che al 6½ od almeno al 6%.

Basta sapere leggere la relazione della Commissione permanente di finanza, redatta dall'onor. Majorana-Calatabiano per andarne persuasi, perchè egli vi dimostra, che il 3½%, coi pesi accessori, salirebbe oltre il 6%.

Ma tra una linea e l'altra della relazione si sapeva di più, si capisce cioè che il 6% può ascendere al 10, al 20, al 30%, e perchè? Perchè gli Istituti non vi danno danaro sonante ma vi rimettono cartello, e se il creditore, il fornitore vi ricusa le cartelle, voi siete obbligati o rimettervi alla piazza, o cadere nelle

fauci inesorabili del creditore, che ve le valuterà il quarto, il terzo in meno.

Eccovi a che è ridotto il nostro credito agrario, e chi ricorrerà ad esso, precipiterà più presto nella miseria.

La verità non va nascosta ad alcuno. Qui al Ministero non si può fare imputazione alcuna. Gli inconvenienti dipendono dal modo con cui funziona presso noi il credito agrario, ma è bene, che il paese li sappia, perchè non si faccia illusioni.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. La semplice lettura del progetto di legge oggi in discussione proverà chiaramente al Senato che io sono nell'ordine di idee espresso dagli onorevoli senatori Pecile e Cavallini.

Io non ho potuto ancora ottenere dal ministro di grazia e giustizia le modificazioni della procedura e degli altri punti della legislazione che si oppongono ad una estesa applicazione della legge sul credito agrario; e le difficoltà si comprendono facilmente allorchè trattasi di toccare ad antichi ordinamenti giuridici. Ma ho ottenuto, malgrado le condizioni ristrette del nostro bilancio, dagli onorevoli ministri del Tesoro e delle finanze, la diminuzione della tassa di bollo e di circolazione sulle cartelle agrarie.

Ringrazio l'Ufficio centrale del Senato, ed in special modo l'eloquente relatore di questo modesto progetto di legge, della adesione unanime di cui ha onorato il progetto stesso, come ringrazio gli onorevoli precipuanti della benevolenza con la quale lo hanno accolto.

La condizione delle finanze è davvero lo scoglio contro cui s'infrangono ora tutti gli sforzi dei ministri di agricoltura, industria e commercio. Volere o non volere vi è un contrasto tra i bisogni dell'agricoltura, del commercio e delle industrie e le esigenze dell'erario. Queste sono urgenti ed incalzano, e il Ministero, che è stato chiamato della economia nazionale, malgrado le sue esigenze, delle quali, a dire il vero, gli onorevoli ministri delle finanze e del Tesoro non disconoscono il valore, è costretto a fare di necessità virtù.

Non è poco perciò che il Governo a vantaggio

del credito agrario abbia potuto proporre una nuova diminuzione delle tasse ordinarie.

Nell'altro ramo del Parlamento questo progetto di legge fu accolto senza discussione, perchè si riconobbe che il ministro di agricoltura, aveva ottenuto quel tanto che poteva desiderarsi, e non era possibile aspettarsi di più, perchè realmente le condizioni delle finanze impediscono maggiori facilitazioni.

Si era cercato per trovare il modo di diminuire la tassa di ricchezza mobile, ma è stato impossibile di ottenere un risultato favorevole.

Onorevoli senatori: nei bisogni gravi in cui versa il nostro paese e nelle condizioni in cui si trova l'erario riesce impossibile di diminuire gl'introiti dello Stato.

Ho ottenuto poco, ma questo sia arra per l'avvenire per tutti coloro i quali s'interessano del progresso dell'agricoltura, del progresso del credito e del progresso materiale del nostro paese.

Io spero che non passerà lungo tempo che noi potremo mettere davvero questa istituzione del credito agrario nelle condizioni di essere molto utile all'agricoltura.

Non è poi assolutamente esatto che la legislazione attuale sul credito agrario sia tanto imperfetta da non potersi esplicitare con efficacia. Di più io posso assicurare il Senato che, sotto altre forme, l'agricoltura è aiutata dai nostri istituti di credito.

Alcuni istituti di credito promisero al Governo di assumere il collocamento delle cartelle agrarie che sarebbero state emesse dal Banco di Napoli. Ma questa promessa non ha potuto essere mantenuta perchè le cartelle agrarie non sono state ancora emesse: ma io posso assicurare il Senato, per dichiarazioni e assicurazioni avute in questi ultimi giorni dai due banchi meridionali, che se non si sono potute emettere finora le cartelle agrarie, di prestiti però ne sono fatti in discreta misura. Il Banco di Sicilia, che aveva messo a disposizione del credito agrario due milioni di lire, ha già collocata in prestito ad agricoltori una gran parte di questa somma. Il Banco di Napoli, senza avere emesso ancora le cartelle agrarie, pure ha fatto, per mezzo delle banche popolari e per altri mezzi, importanti operazioni di credito in pro dell'agricoltura. Quell'istituto crede che dei 40 milioni che esso avrebbe dovuto

procurarsi con le cartelle (parte delle quali avrebbero dovuto essere collocate dalla Banca Nazionale e da altri istituti) almeno 15 milioni sono già impegnati a favore dell'agricoltura.

Certo, che l'istituto del credito agrario, per quanto apparisca seducente, presenta grandissime difficoltà di attuazione.

Il credito agrario non può offrire larghi profitti, quindi i capitalisti, i banchieri mentre offrono facilitazioni al credito commerciale sono restii a favorire il credito all'agricoltura.

La Cassa di risparmio di Bologna, una delle più importanti del nostro paese, ha dato assicurazioni che dopo la diminuzione di questa tassa, di cui è oggetto l'attuale progetto di legge, farà operazioni di credito agrario.

Non mi dissimulo che la istituzione non possa dare subito i risultati che se ne sperano; credo occorrerà ancora del tempo perchè essa risponda sufficientemente alle esigenze dell'agricoltura; frattanto noi dobbiamo perfezionare questi istituti di credito e come dicevano gli onorevoli Pecile e Cavallini, noi dobbiamo modificare la nostra legislazione, e provvedere a che i piccoli possidenti possano fare i loro affari senza essere gravati da tante tasse di bollo e registro. Aspettino che le condizioni del nostro bilancio ed uno studio maggiore sulle condizioni del credito, sulla nostra legislazione ci diano agio di perfezionare questa istituzione che non dà ancora grandi frutti, ed essa produrrà benefici abbondanti. Questa è la mia speranza è la mia fiducia, che tra non molto il paese vedrà che l'istituto di credito agrario non è stato istituito ad occhi chiusi, ma su basi tali da assicurare un grande beneficio all'agricoltura nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pecile.

Senatore PECILE. Ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni, e non metto certo in dubbio le sue migliori intenzioni al riguardo, le quali emergono anche dal concetto di questa legge.

Mi permetta solo di aggiungere una osservazione, che forse lo aiuterà nelle sue trattative col ministro delle finanze. Non è sempre col l'elevare le tasse che si ottiene un maggiore introito, nè col ribassarle che se ne ottenga uno minore. Le spese di lite sono così forti che le cause non si fanno. Ci guadagna forse l'erario? E domando al signor ministro di agri-

coltura, quale introito ha dato la tassa sulle cartelle agrarie nella cifra elevata in cui era stabilita? Non ha dato un soldo. Ecco un esempio che le tasse forti possono non dare alla finanza nessun provento. Io credo che se uno studio accurato in questo senso fosse fatto dall'Ufficio della statistica che è alle dipendenze del Ministero d'agricoltura, si potrebbe avere elementi per persuadere tanto il ministro della giustizia, come il ministro delle finanze, che in molti casi sarebbe un interesse dell'erario italiano il diminuire le tasse, e che ridotte le tasse, e semplificata la procedura per i piccoli importi e per le esecuzioni dei minuti crediti, gli introiti della finanza anzichè diminuire aumenterebbero, e si farebbero molte liti che oggi si abbandonano perchè costano troppo, con scapito della giustizia e con danno della pubblica economia.

Con ciò non ho inteso che di suggerire un argomento per avvalorare le buone intenzioni espresse dall'onor. ministro di agricoltura.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io ho chiesto la parola solamente per dire che siccome il signor ministro nella sua lealtà non ha potuto a meno di riconoscere la giustezza delle osservazioni fatte dall'onor. senatore Pecile e da me, nulla ho a replicare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io in verità mi potrei tacere. Riconosco non di meno la non inutilità di fare due brevi osservazioni.

Una all'indirizzo dell'onor. ministro di agricoltura, mutuandomi la avvertenza fatta nella sua replica dall'onor. senatore Pecile.

E dirò, non si devono aspettare i miglioramenti del bilancio, per procedere nelle riforme dell'istituzione del credito agrario e di altre istituzioni somiglianti. Le riforme in quell'ordine di obbietti, non tali propriamente sono, ma costituiscono soltanto eliminazioni d'ostacoli.

Io richiamo alla memoria del signor ministro la legge sul credito agrario quale fu promulgata nel 1869.

Ebbene, quella fece naufragio in parte per

ragioni tecniche, in parte maggiore per le condizioni economiche del paese, ma per nulla in causa di esorbitanze fiscali; dappoichè, sopra un buono agrario o biglietto all'ordine, emessi in conformità di quella legge, non gravava che una tassa proporzionale di un centesimo per ogni 100 lire.

Venne la legge del 1887, legge provvida come molti la definiscono; e con essa si applicò un'imposta del 35 e più per cento sopra un contestabile reddito. E provo la realtà di questa elevata aliquota d'imposte.

Rispetto alle cartelle agricole non vi è stato altro che il saggio tentato dal Banco di Napoli, ossia la cartella fruttifera del 3.65 per cento.

Ora, se è vero che la cartella 3.65 per cento, secondo le leggi 1887 e 1888, deve subire per solo bollo centesimi sessanta, e centesimi diciotto per tassa di negoziazione; se è vero che, dando alle cartelle di cento lire la vita di un anno, e secondo la legge del 1888, mirandosi, per rendere facile lo acquistare denaro, a farle semestrali e anche trimestrali, è di tutta evidenza che costosi oneri, che vanno di prima mano a carico dell'Istituto, elevano per esso il costo del danaro, se la cartella è annuale a L. 4.43, se semestrale a L. 5.21, se trimestrale a L. 6.77; oltre della tassa di ricchezza mobile che, tenuto conto del mutuo che si concede col ricavo del prezzo delle cartelle, ragguagliasi a centesimi quarantanove per ogni cento lire.

Ora si può immaginare mai un sistema di tassazione così fatta, perfino in Italia, ove le tasse arrivano alla massima potenza?

In Italia i valori commerciali non sono tassati che pel bollo; il reddito, mascherato nel mutuo, non paga niente. La spesa della cambiale è nella carta, nel bollo, più tardi, forse, nella registrazione; il reddito pertanto è colpito assai lievemente, ed in forma indiretta.

Nelle cartelle agrarie le gravezze, secondo la legge del 1887, e ancor più rendendole a brevissima scadenza fissa secondo la legge del 1888, sono enormi.

Ora una legge, che ebbe a base la soddisfazione di un bisogno urgentissimo dell'agricoltura, votata in un momento di crisi intensa, comechè incipiente, una legge che esordisce con siffatte fiscalità, ove anche mancassero altre ragioni che possano condannarla alla ste-

rilità, pel solo effetto delle tasse è destinata a non produrre verun effetto utile.

Rilevo però che non la sola fiscalità è stata la causa dell'insuccesso della legge; ma appunto perchè altre cause aventi origine nelle condizioni economiche ed, in ispecie, fondiari ed agricole del paese, ne rendevano contestabile la larga e proficua applicazione, la fiscalità almeno avrebbe dovuto essere assolutamente negativa. Questo io noto perchè vale a giustificare il presente disegno di legge e ad incoraggiare il Governo ad andare innanzi nel sistema di sgravi, ed in particolare su ciò che riguarda i quarantanove centesimi per cento che pesano per il titolo di ricchezza mobile.

A far sparire questa tassa, o a scemarla almeno, non si è trovata una difficoltà tecnica o finanziaria, in rapporto, cioè, alle condizioni del bilancio, ma una difficoltà consistente nella cura doverosa di non offendere il principio di eguaglianza, il diritto o l'etica politica.

Se su tutti i redditi di egual natura ritensi debba pesare la ricchezza mobile, di certo non può andarne esente il credito agrario. E non sostengo privilegi; ma nego che dal credito agricolo s'ottenga propriamente tal reddito che possa essere colpito dalla tassa di ricchezza mobile nella misura voluta dalla legge vigente.

Per evitare intanto l'offesa fatta in modo formale al principio di eguaglianza nelle tasse, mi consenta il signor ministro di agricoltura e commercio che io gli dica come, quantunque non sia sua competenza lo escogitare i relativi modi, ei possa cooperare a trovarli; e allora si avvedrà che ve ne sono.

La ricchezza mobile quale si applica all'esercizio del credito agrario, basta da sè per continuare a deprimere qualsiasi sviluppo delle cartelle e dei correlativi mutui agrari; dappoichè essendo incontestato che numerose maniere di mutuo sfuggono alla tassa di ricchezza mobile, il risparmio preferirà cotesto collocamento a quello che, in causa delle forti tasse, riesce oneroso al debitore, meno proficuo al creditore. Spero frattanto che, dovendosi tornar sopra l'argomento del credito agrario, in una prossima occasione si possa proporre qualche cosa di meglio ancora del progetto in discussione.

La seconda osservazione che volevo fare è all'indirizzo dell'amico e collega senatore Caval-

lini. Egli ha detto, i mutui non possono essere fatti a meno del 6 per cento, che in sostanza è un frutto gravoso trattandosi di dover investire i capitali in miglioramenti agrari o in anticipazioni agli agricoltori.

Ma che cos'è il 6 per cento? soggiunge il senatore Cavallini. I mutui si fanno o all'8, al 9, al 16, al 18 e ancor più per cento, egli osserva. Ma noti, onor. Cavallini, nel 1887, secondo la legge, non si sarebbe mai potuto andare oltre quella misura d'interessi che il Governo riservò a sè stesso di prestabilire.

Perchè uno dei più grossolani errori di scienza e di amministrazione, e oso dire di senso comune, di quella legge, è proprio questo, che si crede, come nei villaggi si stabiliscono le assisie o il prezzo del pane e del pesce, che si potesse con buoni effetti economici prestabilire il prezzo del prestito del denaro, ossia la misura del suo interesse; e però il ministro riservò a sè per tutta l'Italia, quasi che le condizioni fossero identiche in tutte le contrade di essa, di fissare l'unica misura d'interesse nei mutui ipotecari e agrari.

È vero che il ministro non deve fissare che il *massimo*, come massimo si chiamano i noli delle società di navigazione sovvenzionate, richiamo l'attenzione dell'onor. ministro delle poste, per i trasporti marittimi. Ma si sa che cosa significhino praticamente i *massimi*; i *massimi* sono l'unica unità di cui si valgono coloro che ne hanno il diritto, epperò riescono inutili dove coincidano col prezzo naturale, rendono gravoso o impossibile il servizio ove lo si faccia pagare più del giusto o meno.

E di vero, supponiamo che il ministro fissi ai mutui agrari, in un anno di abbondanza, il limite del 6 per cento; in questo caso io prevederei: emissione di cartelle, *zero*; mutui, *zero*. E perchè? Perchè non avendo gl'Istituti capitali propri da imprestare, e dovendoli comprare per prestarli a loro rischio, più caro del 6 per cento, nè cartelle a bassissimo saggio venderebbero, nè mutui potrebbero fare.

Un secondo anno, supponiamo che il ministro stabilisca il 7 per cento; in qualche contrada dove sovrabbondi capitale e grande sia la fiducia verso l'Istituto emittente, si farà qualche emissione di cartelle e qualche mutuo; ma dove il bisogno è maggiormente intenso, e però scarso e ricercatissimo vi è il capitale, si avrà *zero*

emissione, *zero* mutui. Si eleverà in un terzo anno all'8 il limite dell'interesse? E anche in tal caso la regione per la quale col 7 sarebbe stato ben servita, ne potrà riuscire danneggiata, perchè difficilmente l'Istituto non si varrà delle facoltà; mentre l'8 nemmeno basterà per un'altra regione o parte di essa.

Ora, il fardello veramente medioevale di riservare al Governo la determinazione della misura dell'interesse, mentre non si ha veruna garanzia della potenzialità a mutuare, sarebbe stato bene di non sovrapporre nel carico della legge del 1887 che era già abbastanza aggravato. Se ne comprese l'errore; e che cosa si fece? Con una disposizione, la cui portata, penso, non sia stata nemmeno osservata prima che la Commissione permanente di finanza si occupasse della legge in discussione, con una disposizione introdotta nella legge modificativa del 1888, si rende verosimile l'inconveniente lamentato dal collega Cavallini, cioè che i mutui producano un interesse effettivo del 15, del 20 e ancor più per cento. Dappoichè con la legge del 1888 si è detto che al Governo è riservata la facoltà di permettere che le somme dei mutui anzichè pagarle in denaro, dag'Istituti si paghino ai mutuatari in cartelle agrarie ragguagliate al loro valore nominale.

Ora, senta, onor. ministro, quando certi principi si affermano, in nome della scienza e un po' anche della logica è bene che vengano consacrati dall'esperienza.

Una legge con due disposizioni cotanto contraddittorie fra loro non troverà mai conforto nell'esperienza, non può produrre buoni effetti.

Se ha da avere valore pratico la innovazione apportata con la legge del 1888, per dati luoghi il Governo permetterà che si diano cartelle anzichè danaro. Ma per dove lo permetterà?

Per Milano, dove le cartelle emesse dalla Cassa di risparmio avrauno un valore, molto probabilmente alla pari, e se l'interesse fosse elevato, anche superiore alla pari, specie se avessero durata superiore ad un anno, per Milano, dico, il Governo non avrà da esercitare quella facoltà.

Lo farà per Bari? e ho il dolore di dire, anche per Catania? Se lo farà per Bari o per Catania, la cartella sarà uno straccio se è emessa da un Istituto locale. E allora colà si può verificare l'assurdo temuto dal collega Cavallini, che, dandosi cento a mutuo in cartella

agraria valutata al suo valore nominale, questo cento potesse valere solamente cinquanta o sessanta di effettivo, il che sarebbe la disperazione del mutuario. Allora col sistema aleatorio di governo dell'Istituto, che naturalmente è destinato a fallire, si preparano delle catastrofi locali in danno di proprietari e coltivatori, non che di possessori di titoli cosiffatti che diventano materia di giuoco, e che si vendono e comperano in ragione sempre inversa del loro valore nominale. Ma in questo caso lo scrupolo di prestabilire il saggio del mutuo dove se ne va?

« Come può coesistere la legge del 1887, la quale esige che i mutui sieno fatti in danaro effettivo, (il che costituisce un sistema del tutto opposto a quello della legge del 1869, che fece naufragio appunto perchè i mutui si facevano con buoni o biglietti, con carta cioè, che valore non era), come può coesistere, dico, la legge del 1887 e quella del 1888 con le correlative anomalie?

« Come sarà osservato il concetto di eguaglianza nel regime del credito agrario per tutte le regioni italiane, quando per alcuno vi sarà mutuo in danaro effettivo a interesse limitato per legge, mentre per altre vi sarà mutuo in cartelle al valore nominale, cioè a interesse sostanzialmente libero e bene spesso eccessivamente elevato?

« Ma dove i mutui saranno autorizzati in cartelle al valore nominale, essi si moltiplicheranno in ragione degli appetiti, e forse anche della speculazione; potranno sorgere mutui persino simulati.

« La legge intanto esiste; però ho notato, e fo notare all'onorevole Cavallini che non ci sarà nessun ministro, a mio parere, il quale possa ad un tempo dare pratica esecuzione alla legge che gli attribuisce il diritto e il dovere di stabilire il limite dell'interesse dei mutui, e all'altra legge che gli dà il diritto di far mutuare cartelle al loro valore nominale.

« Il ministro sarà obbligato d'attenersi ad uno dei due concetti. Se non che ove egli dia prevalenza alla modificazione introdotta nella legge del 1888, tutta la legge del 1887 è distrutta, ed avremo in fatto di credito agrario una legge peggiore di quella del 1869; se rispetta la prima e considera come non scritta la facoltà di cui

nella legge del 1888, s'incorrerà nell'inconveniente che mutui se ne faranno troppo pochi, o perchè il saggio supererà quello che la piazza potrebbe consentire, o perchè rosterà molto al disotto.

« Questo io ho voluto notare anche per persuadere il collega Pecile che la questione non è solamente in ordine alle tasse, ma è grave e profonda; è nell'organismo della legge sul credito agrario e, nel sistema dei mezzi che devono produrre quell'effetto che era stato preso di mira quale sollievo dell'agricoltura.

« Del resto io sono lietissimo che e senatori e ministri sieno tutti quanti di accordo nel senso di applaudire al concetto ed all'espressione della legge ci appressiamo a votare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

« Passeremo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

« Le Società ed Istituti esercenti il credito agrario, in conformità della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), i quali emettono cartelle agrarie in rappresentanza dei mutui consentiti, pagheranno, a titolo di tassa di bollo e di negoziazione, cent. 10 per ogni cartella da L. 100, e cent. 20 per ogni cartella da L. 200 che metteranno in circolazione.

(Approvato).

Art. 2.

« Per la denuncia da parte delle Società e degli Istituti esercenti il credito agrario agli agenti finanziari della qualità e quantità delle cartelle che emettono, e per le penalità in caso di omessa, ritardata od infedele denuncia, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 71 a 74 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2ª) sulle tasse di bollo.

(Approvato).

« Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Convenzione della ditta Pirelli e C. per un nuovo cavo telegrafico sottomarino Palermo-Ustica » (N. 80).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: Convenzione della ditta Pirelli e C. per un nuovo cavo telegrafico sottomarino Palermo-Ustica.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli. Li rileggo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione del 17 febbraio 1890, stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la costruzione, l'immersione e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino dalle coste della Sicilia, presso Palermo, fino a raggiungere il cavo attuale Napoli-Ustica, ad una conveniente distanza dalle coste dell'isola di Ustica.

(Approvato).

Art. 2.

Per il pagamento dell'annualità dovuta alla ditta Pirelli e C., giusta l'articolo precedente, sarà iscritta una maggiore spesa di L. 15,000 al capitolo istituito nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, col titolo: « Annualità per l'immersione e la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini », diminuendo di uguale somma lo stanziamento del capitolo intitolato: « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e delle linee telegrafiche ».

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto in fin di seduta.

Dimissioni del senatore Giovanni Diana.

PRESIDENTE. Debbo dar comunicazione di una lettera pervenuta stamattina alla Presidenza:

Essa è del tenore seguente: « Eccellenza,

« Colpito da gravissime ed irreparabili sventure, ma con la coscienza di non avere deviato di una linea dalla via retta, dopo aver veduto distrutto il mio vistoso patrimonio, mi trovo anche sottoposto ad un procedimento penale.

« Affronto con animo tranquillo il giudizio, perchè so che se di una cosa mi si può accusare è soltanto di aver avuta cieca fiducia in chi non ne era degno.

« Desidero anzi che si faccia piena ed intera luce sul mio operato, e che su di esso si pronunzi una severa ed imparziale sentenza.

« Ma non volendo turbare le serene aule del Senato con piati giudiziari e distoglierlo da altre sue gravi occupazioni, sono venuto nella determinazione di rinunziare con vivissimo rammarico dell'animo mio a far parte dell'altissimo Consesso, al quale ebbi l'onore per parecchi anni di appartenere.

« Voglia pertanto l'E. V. procurarmi il singolare favore di far accettare dal Senato le mie dimissioni, e ne abbia le mie più sentite azioni di grazie.

« Con profondo ossequio e perfetta osservanza, mi confermo

« Dell'E. V.

« Devotissimo,

« March. GIOVANNI DIANA.

« Roma, 27 marzo 1890.

« A Sua Eccellenza

« Il presidente del Senato »

Come il Senato sa, l'art. 98 del regolamento prescrive quanto appresso:

« Occorrendo che un senatore intenda rinunziare le sue funzioni, egli dichiarerà per iscritto la sua risoluzione al presidente, il quale, comunicata tale dichiarazione al Senato ne prenderà atto pubblicamente ».

In conseguenza di che io prendo atto delle dimissioni da senatore inviate dal march. Giovanni Diana.

Approvazione dei due progetti di legge: « Autorizzazione di spesa straordinaria di lire 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra negli esercizi finanziari 1889-90 e 1890-91 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio » (N. 69); « Autorizzazione della spesa di lire 10,600,00 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890 » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Autorizzazione di spesa straordinaria di L. 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra negli esercizi finanziari 1889-90 e 1890-91 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio ».

Prego il signor senatore segretario Corsi Luigi di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura. (V. stampato n. 69).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di L. 17,500,000 per fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relative munizioni, ecc., da assegnarsi:

L. 14,500,000 all'esercizio 1889-90;

L. 3,000,000 all'esercizio 1890-91.

Tali somme saranno aggiunte ai relativi capitoli dei due esercizi.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma di L. 17,500,000 sarà così impiegata:

L. 14,500,000 per il cambio del munizionamento delle armi portatili;

L. 3,000,000 per la costruzione di un polverificio.

(Approvato).

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Autorizzazione della spesa di L. 10,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890.

Prego il signor senatore segretario Corsi L. di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'anno finanziario 1890-91 la somma di L. 10,600,000 così ripartita:

- L. 900,000 per approvvigionamenti di mobilitazione;
- » 3,000,000 per fabbricazione di artiglierie di gran potenza;
- » 3,200,000 per l'armamento delle fortificazioni;
- » 3,500,000 per fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie, e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti.

L. 10,600,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione di questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà or ora a scrutinio segreto cogli altri testè approvati.

Discussione del progetto di legge: « Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti al collegio arbitrale silano » (N. 84).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti col collegio arbitrale silano.

Prego gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici di

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1890

rappresentare in questa discussione in loro collega ministro delle finanze.

Prego dar lettura del presente disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È prorogato a tutto l'anno 1890 il termine assegnato con la legge 3 febbraio 1887, n. 4309 (serie 3ª), al collegio arbitrale silano per condurre a termine la decisione degli affari di sua competenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore CAPONE, *relatore*. Io volevo fare una semplicissima preghiera al Senato, perchè appoggiasse la raccomandazione dall'Ufficio centrale rivolta al Governo, in occasione del presente disegno di legge. Vorrei ora sapere che cosa ne pensi il ministro.

Non si tratta di un ordine del giorno, ma di semplice raccomandazione rivolta al Ministero per sollecitare provvedimenti opportuni.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro che il Governo accetta la sua raccomandazione, ed aggiungo che a stento ha concesso questa proroga.

Ma questa è l'ultima proroga e cesseranno poi tutte le ragioni che sono d'impedimento al progresso dell'agricoltura.

Senatore CAPONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAPONE, *relatore*. La raccomandazione che si fa al Governo non è soltanto per porre termine alle questioni che riguardano la Sila, ma ancora perchè si facciano finire una buona volta anche tutte le questioni demaniali diventate ormai quasi secolari con danno di tutti.

S'excitava quindi il Governo a trovare un provvedimento davvero, efficace per riescire finalmente alla soluzione della grave ed importantissima quistione.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Trasmetterò al mio collega delle finanze, da cui dipendono gli affari demaniali, la raccomandazione fatta dall'onor. relatore.

Lo posso intanto assicurare che si sta lavorando per raggiungere lo scopo cui egli allude.

Nel mio Ministero ci è una Commissione presieduta dall'onorevole Spaventa che si occupa appunto di questa materia.

Speriamo che quanto prima si vedranno i risultati di questi studi e così protranno i desideri espressi dall'Ufficio centrale essere pienamente esauditi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta d'oggi per alzata e seduta.

Dopo di che l'ordine del giorno essendo esaurito, sarà poi stabilita la nuova seduta ed i signori senatori ne saranno avvertiti a domicilio.

Intanto però mi pare utile di prevenire il Senato che sarebbe mia intenzione di riconvocarlo per il 15 del prossimo aprile, e di porre all'ordine del giorno se non per primo, per uno dei primi progetti di legge, quello intorno alla riforma delle Opere pie. Nello stesso tempo rivolgo preghiera ai signori relatori delle Commissioni e degli Uffici centrali acciò mi pongano in grado di effettuare il mio divisamento.

Ora si procede all'appello nominale.

(Il senatore segretario Celesia fa l'appello nominale).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore, per incarico del mio collega, il ministro d'agricoltura e commercio, di presentare un progetto di legge, già approvato dall'altra Camera, contenente disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1889 sui consorzi d'irri-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1890

gazione e derivazione di acque per usi industriali.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione, fatta a nome del suo collega ministro di agricoltura e commercio, del disegno di legge intorno a disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1889 sui consorzi d'irrigazione e derivazione di acque per usi industriali.

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

**Risultato di votazione segreta.**

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta Fratelli Valerio quale indennità per l'atterramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di Milano:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 62

Contrari . . . . . 11

(Il Senato approva).

Tasse sulle cartelle agrarie;

Votanti . . . . . 72

Favorevoli . . . . . 61

Contrari . . . . . 11

(Il Senato approva).

Convenzione colla ditta Pirelli per un nuovo cavo sottomarino Palermo-Ustica:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 60

Contrari . . . . . 13

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria di L. 17,500,000 sui bilanci della guerra 1889-90 e 1890-91 per provviste di nuove polveri e per la costruzione di nuovo polverificio:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 61

Contrari . . . . . 12

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 10,000,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890-91:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 59

Contrari . . . . . 14

(Il Senato approva).

Proroga dei poteri conferiti al collegio arbitrale silano;

Votanti . . . . . 72

Favorevoli . . . . . 60

Contrari . . . . . 12

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle 6 35.

# RESOCONTO

dei lavori legislativi del Senato del Regno durante il primo e secondo periodo della 4<sup>a</sup> sessione della XVI legislatura  
dal 25 novembre 1889 al 29 marzo 1890.

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
1	Ordinamento della giustizia amministrativa.	26 novembre 1889	3 dicembre 1889
2	Stato degl' impiegati civili . . . . .	26 »	29 novembre
3	Istituzione di scuole superiori di architettura	28 »	19 marzo con ordine del giorno
4	Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle banche e del corso legale .	21 dicembre	23 dicembre
5	Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221 (serie 3 <sup>a</sup> ), e abolizione dei dazi differenziali . . . . .	21 »	23 »
6	Sulle istituzioni di pubblica beneficenza . .	23 »	allo studio presso il relatore
7	Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale . . . . .	7 febbraio 1890	18 marzo 1890
8	Dichiarare il sepolcro Cairoli monumento nazionale . . . . .	17 »	18 »
9	Sul personale di pubblica sicurezza . . . .	17 »	24 »
10	Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535 e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza . . . . .	17 »	20 »
11	Facoltà al ministro dell'interno di mettere in libertà i domiciliati coatti giusta l'articolo 76 della legge 20 marzo 1865, alleg. B	17 »	19 »
12	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1889-90 . . . . .	17 »	26 »
13	Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90 . . . . .	17 »	21 »
14	Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 .	17 »	20 »

Discussioni, f. 64.

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	D A T A della loro presentazione	D A T A della loro approvazione
15	Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 . . . . .	17 febbraio 1890	20 marzo 1890
16	Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 . . . . .	17 »	20 »
17	Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886 87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica; in corresponsivo delle linee di sua proprietà . . . . .	17 »	20 »
18	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 5122 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 138 « Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e restauro (legge 3 febbraio 1887, n. 4306) » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 marzo 1890	24 »
19	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1015 09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Stipendi agli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	21 »
20	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1308 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Fitto di locali — Lotto (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
21	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3646 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84 « Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	D A T A della loro presentazione	D A T A della loro approvazione
22	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1,853 62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Stipendi agl'impiegati delle saline (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1888-89	11 marzo 1890	24 marzo 1890
23	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 39,369 80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero (Spese d'ufficio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
24	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,828 96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
25	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,153 56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
26	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 49,299 23 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
27	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 13,433 78, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Ministero (Spese d'ufficio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
28	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 75,384 26, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni e indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale dirigente amministrativo » dello		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 marzo 1860	24 marzo 1890
29	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 26,027, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di trasferimento agli impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
30	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 8073, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Spese per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 »	24 »
31	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1719 73, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali della amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
32	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,041 11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
33	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3398 97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
34	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 92,642 50 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
35	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	L. 1881 58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Assegni di disponibilità (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89	11 marzo 1890	24 marzo 1890
36	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 28,200 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità e traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
37	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di Lire 81,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Ispezione e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
38	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 9000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-1889 . . . . .	11 »	24 »
39	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 2700 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Amministrazione provinciale, gratificazioni e spese di estatatura » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
40	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 84,160 68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Competenze ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-1889 . . . . .	11 »	24 »
41	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti ed allievi guardie di pubblica sicurezza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
42	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,401 17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	(spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . .	11 marzo 1890	24 marzo 1890
43	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 270,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 »	24 »
44	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 30,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Corpo veterani ed invalidi » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
45	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 127,622 33 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Corpo e servizio sanitario » dello di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
46	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 156,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 »	24 »
47	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
48	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 24,300 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
49	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 843,600 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione »		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 marzo 1890	24 marzo 1890
50	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 444,600 49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . .	11 »	24 »
51	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 740,352 55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
52	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 103,344 91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Casermaggio per la truppa, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
53	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 22,882 07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 32 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
54	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 2,617,362 31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89	11 »	24 »
55	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1580 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
56	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 19,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Casermaggio, corpo di guardia ed illuminazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89	11 »	24 »

1890

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
57	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Materiale per la manutenzione del naviglio esistente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.	11 marzo 1890	24 marzo 1890
58	Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia . . . . .	11 »	24 »
59	Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi nella magistratura . . . . .	11 »	27 »
60	Disposizioni circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura . . . . .	11 »	allo studio presso il relatore
61	Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86. . . . .	11 »	27 marzo
62	Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare contesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889 . . . . .	11 »	27 »
63	Approvazione delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1888-89, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso . . . . .	11 »	24 »
64	Continuazione alla famiglia del principe Amedeo di Savoia duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato . . .	17 »	24 »
65	Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzioni delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 28 luglio 1888, n. 5550 (serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	17 »	27 »
66	Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88 . . .	17 »	20 »

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	D A T A della loro presentazione	D A T A della loro approvazione
67	Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37bis « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 . . . . .	17 marzo 1890	27 marzo 1890
68	Autorizzazione per la iscrizione di L. 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arrolamento ai militari del corpo speciale . . . . .	17 »	27 »
69	Autorizzazione di spesa straordinaria di lire 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra nell'esercizio finanziario 1889-90 .	17 »	28 »
70	Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 .	17 »	allo studio presso il re- latore
71	Modificazioni alle leggi postali . . . . .	18 »	Idem
72	Autorizzazione della spesa di L. 10,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890-91 . .	19 »	28 marzo
73	Trattato di commercio con l'Aussa . . .	19 »	27 »
74	Conversione in legge di tre reali decreti del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889 riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86 . . . . .	19 »	27 »
75	Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo . . . . .	19 »	27 »
76	Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile	19 »	27 »
77	Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 . .	22 »	allo studio presso il re- latore
78	Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eserc. 1889-90	22 »	27 »
79	Tassa sulle cartelle agrarie . . . . .	24 »	28 »
80	Convenzione colla ditta Pirelli per un nuovo cavo sottomarino Palermo-Ustica . . .	24 »	28 »

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	D A T A della loro presentazione	D A T A della loro approvazione
81	Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio, di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di detta città	24 marzo 1890	28 marzo 1890
82	Convalidazione del decreto reale 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e prodotti saccarinati . . . . .	26 »	allo studio della Commissione di finanza
83	Conversione in legge del decreto 26 luglio 1888 col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina . . . .	26 »	Idem
84	Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti al collegio arbitrale silano . . . .	26 »	28 marzo 1890
85	Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali . . . . .	26 »	allo studio presso il relatore dell'Ufficio centrale
86	Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	26 »	in istato di relazione
87	Spesa straordinaria per la sistemazione nel palazzo Albergo Arti di proprietà del comune di Modena degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città . . . . .	26 »	allo studio presso il relatore dell'Ufficio centrale
88	Autorizzazione ai comuni di Bobbio, Cassinelle, Castagnole ed altri, nonchè a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86	26 »	allo studio della Commissione speciale
89	Autorizzazione per modificare con decreto reale la tariffa dei tabacchi . . . . .	27 »	allo studio presso la Commissione di finanza
90	Disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1889 sui Consorzi d'irrigazione di acque per usi industriali . . . . .	28 »	

## RIASSUNTO

---

Disegni di legge presentati . . . . .	N.	90
"    discussi ed approvati. . . . .	N.	77
"    rimasti a discutere . . . . .	"	13
		<hr/>
TOTALE . . . . .	N.	90

Petizioni presentate . . . . .	"	35
"    riferite . . . . .	"	2
Sedute pubbliche del Senato . . . . .	"	23

*Dalla Segreteria del Senato, il 30 marzo 1890.*